

Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Condominio - Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea - Valore della causa - Limitazione all'importo contestato - Esclusione - Ragioni.

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 (Rv. 662012 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1123, Cod\_Civ\_art\_1137, Cod\_Proc\_Civ\_art\_010, Cod\_Proc\_Civ\_art\_011, Cod\_Proc\_Civ\_art\_014

**Corte**

**Cassazione**

**19250**

**2021**